

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2023

Numero 47406

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione☒ Condanna ☒ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civileAltri elementi Quantum ☒ 1* Grado☒ 2* Grado☐ precedente cassazione ☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni☒ Morte

Soggetto leso

☒ Operaio☐ Artigiano☐ Impiegato☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi ☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda

688

Sentenza

Cass.Pen.IV n.47406/2023

Pagina 1 di 2

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

La Corte di appello ha rappresentato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte dell'imputato M., risultando congruamente accertato che quest'ultimo era il datore di lavoro, sulla scorta di plurime e convergenti acquisizioni probatorie, in particolar modo rappresentate dal fatto che: il committente dei lavori aveva sempre avuto rapporti con il solo M., senza autorizzarlo a subappaltare il lavoro; non era stato stipulato nessun contratto di subappalto tra il ricorrente e l'operaio deceduto, invero, peraltro, neanche stipulabile, essendo il D. già da tempo cancellato dalla Camera di Commercio; era stato il M. ad impartire direttive al D. sui lavori da svolgere, poi riportate da quest'ultimo all'Al A.; l'imputato si era recato più volte sui luoghi di lavoro, per controllarne l'andamento e dare direttive agli operai; il D. era del tutto privo di organizzazione e di strumentazione idonea a consentirgli di effettuare il lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso☒ Ricorso_inammissibile

annullamento

☐ senza rinvio☐ con rinvio☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.